

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni e si dichiara in ogni caso disponibile a recepire eventuali ulteriori suggerimenti e proposte di mo-

difica che dovessero emergere dal dibattito (*vedi allegato 1*).

Guido GALPERTI (PD), nel condividere l'impianto complessivo della proposta di parere predisposta dal relatore che giudica molto puntuale ed articolata, chiede se sia possibile rafforzare l'osservazione di cui alla lett. *a*), in materia di soppressione delle sezioni staccate dei TAR trasformandola in una condizione e sottolineando in modo più marcato le perplessità circa l'effettiva possibilità che da tale riassetto siano conseguibili rilevanti risparmi finanziari. Esprime quindi un giudizio di sostanziale condivisione per la condizione di cui al punto 1, concernente la riduzione del diritto annuale dovuto alla camere di commercio.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore per l'approfondita analisi del provvedimento in esame, svolge alcune considerazioni sulle norme relative alla riorganizzazione delle

sedi delle Autorità indipendenti. In particolare, ritiene debba svolgersi una riflessione sulla compatibilità delle misure che si riferiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con le norme del Terzo pacchetto Energia. Ribadisce quindi l'opportunità di un maggiore approfondimento sulle disposizioni che riguardano la razionalizzazione delle sedi delle Autorità indipendenti. Al riguardo, chiede al relatore di valutare un rafforzamento della condizione di cui al punto 2 della proposta di parere. Esprime infine un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'ottimo lavoro del relatore che coglie egregiamente gli spunti necessari da rivolgere alla Commissione di merito.

Sottolinea, in particolare, l'efficacia della condizione di cui al punto 1 relativa al dimezzamento del diritto annuale di competenza delle camere di commercio, il cui ruolo va certamente difeso, rammaricandosi come in questa fase il Governo abbia scelto un modello economico differente. Evidenzia in ogni caso come il Parlamento non possa di certo propendere per una soluzione che possa presentare anche solo ipoteticamente i tratti di una difesa corporativa; occorre tuttavia al contempo garantire la sopravvivenza del tessuto produttivo delle imprese.

Con riferimento alle disposizioni volte ad una razionalizzazione delle sedi delle Autorità indipendenti, ritiene che si debba certamente puntare ad un uso efficiente delle risorse finanziarie.

Ribadisce quindi come il parere predisposto dal relatore, se reso in questa fase dell'esame di merito da parte della Commissione competente, risulterà certamente più efficace nell'evidenziare le questioni centrali di competenza della Commissione Attività produttive.

Marco DA VILLA (M5S), nell'esprimere un orientamento non sfavorevole sul complesso delle questioni evidenziate dalla proposta di parere predisposta dal relatore mentre esprime perplessità sul complesso

del provvedimento in esame in relazione al quale ritiene sarebbe stato preferibile un dibattito più approfondito.

Desidera in ogni caso esprimere alcune perplessità circa le misure in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti e in particolare sullo spostamento della sede dell'Autorità indipendente sui trasporti da Torino a Roma. Il suo gruppo politico aveva già a suo tempo criticato la scelta di collocare la sede dell'Autorità a Torino, ma la maggioranza ha insistito per tale soluzione; ora che tale scelta è stata compiuta ed ha avuto i suoi effetti si chiede se lo spostamento della sede a Roma possa recare risparmi per la finanza pubblica.

Stigmatizza, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 24, in materia di città metropolitane ed in particolare il meccanismo che prevede un sistema di elezione dei rappresentanti di secondo grado; si tratta di una scelta che il M5S ha espressamente criticato in quanto limita di fatto il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti.

Condivide, al contrario, la condizione formulata in riferimento all'articolo 28 del provvedimento in esame, che dispone il dimezzamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, contributo che, come evidenziato anche da Unioncamere e da Rete Imprese in sede di audizione, rappresenta oltre un terzo delle risorse finanziarie delle camere di commercio.

Condivide altresì l'osservazione relativa all'articolo 24 in materia di Agenda della semplificazione amministrativa, tema sul quale il suo gruppo ha anche presentato una mozione in Assemblea.

Critica altresì l'abnorme aumento del contributo unificato previsto per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo, che rappresenta un notevole deterrente e che certamente colpisce anche molte associazioni portatrici di interessi legittimi in settori delicati quali ad esempio la tutela dell'ambiente.

Sottolinea infine la forte limitazione dei poteri prevista per la nuova Autorità anti-

corruzione (ANAC), derivante dal ruolo riconosciuto al Prefetto, organo che di fatto dipende dall'esecutivo.

In conclusione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Catia POLIDORI (FI-PdL) ritiene che il parere proposto dal relatore sia esaustivo e pienamente condivisibile. Sottolinea in particolare, con riferimento alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese, che sarebbe stato preferibile procedere prioritariamente ad una loro riforma organizzativa che auspica sia attuata in tempi brevi anche con il contributo della Commissione Attività produttive. Al riguardo, osserva che sarebbe interessante valutare i costi a parità di servizi offerti nelle diverse città.

Chiede al relatore se sia possibile inserire nella proposta di parere un'integrazione alla lettera *b*) delle osservazioni un riferimento volto a considerare incompatibili anche gli uffici di diretta interlocuzione con i regolati. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi intervenuti nel dibattito, riformula la propria proposta di parere. Relativamente alla condizione n. 1 inserisce un richiamo alla metodologia dei costi standard. Con riferimento alla condizione n. 2 e alle osservazioni del collega Peluffo, aggiunge un'integrazione volta a tenere conto del quadro normativo europeo e delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti. Quanto all'osservazione formulata dall'onorevole Galperti, propone di inserire alla lettera *a*) delle osservazioni un richiamo a valutare la profondità dell'impatto e la sostenibilità complessiva della scelta organizzativa di ridurre le sezioni distaccate dei TAR. In riferimento alla considerazione dell'onorevole Polidori, integra la proposta di parere aggiungendo alla lettera *b*) delle osservazioni un riferimento volto a considerare incompatibili anche gli

uffici di diretta interlocuzione con i regolati (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il relatore per la proposta di parere che condivide pienamente nei contenuti. Osserva che le disposizioni in materia di TAR, *authority* e camere di commercio, pur ispirate a principi di risparmio di denaro pubblico, possono creare inefficienze. Invita a riflettere che le camere di commercio in diverse città hanno costruito e gestiscono aeroporti e che in questi giorni è stata siglata una convenzione tra Politecnico di Torino e Autorità dei trasporti: tornare indietro su queste scelte potrebbe comportare costi superiori ai risparmi attesi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e introduce misure volte alla tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari; alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili; alla prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'affermazione di un approccio consapevole al gioco.

Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, rilevano in particolare le disposizioni recate dall'arti-

colo 6 (divieto di introdurre nuovi apparecchi e nuovi giochi d'azzardo) dall'articolo 10 (disciplina delle misure di contrasto ed azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili), dall'articolo 11 (etichettatura dei tagliandi delle lotterie), dall'articolo 13 (incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo), dall'articolo 14 (logo identificativo « no slot ») e dall'articolo 15 (obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo).

L'articolo 6 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

L'articolo 10 disciplina una serie di misure di contrasto e di azioni positive a tutela dei minori. In particolare si segnalano le disposizioni recate dal comma 2 che prevedono che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai giochi *online* è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute sentita L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia (comma 3). Le

avvertenze devono essere stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco prevista dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

L'articolo 11 prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del contenuto delle avvertenze e delle caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, alcune diciture specificamente indicate.

L'articolo 13 prevede che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla

rimozione, di un apposito indennizzo economico. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione dell'entità e delle modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché delle procedure per effettuare la richiesta.

L'articolo 14 del testo unificato dispone che gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo « *no slot* ». Il comma 2 stabilisce che con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « *no slot* », sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

Infine, ai sensi dell'articolo 15 in materia di obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo i comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri relativi all'ubicazione, agli orari di apertura, alle caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti. Nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque essere superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, i

comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra. La condanna del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia comporta l'inabilitazione allo svolgimento dell'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.

Ivan DELLA VALLE (M5S), esprime la condivisione del proprio movimento sul testo unificato in esame, sottolineando come una delle proposte confluite nel testo sia stata avanzata dal suo gruppo; segnala al relatore l'esigenza di tenere conto, nella predisposizione del parere, della situazione di alcuni locali, nei quali si trovano le apparecchiature da gioco, che per situazioni logistiche specifiche non sono in grado di adeguarsi alle disposizioni recate dalla proposta in esame (ad esempio collocare le macchine da gioco in un locale separato dal resto dell'esercizio). In relazione a tali specifiche situazioni riterrebbe essenziale prevedere soluzioni che consentano ai gestori di non dover pagare penali per la rescissione di contratti in essere.

Catia POLIDORI (FI-PdL) osserva che il marchio « *no slot* » per gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano *slot machines* deve rappresentare motivo di orgoglio. Chiede se sia possibile individuare una denominazione più immediatamente comprensibile dai cittadini.

Lorenzo BASSO (PD) sottolinea che la legge non può obbligare gli esercizi commerciali ad adeguare i locali a norme successivamente approvate. Pertanto, i locali esistenti che non hanno le caratteristiche richieste dal testo in esame non possono mantenere le macchine da gioco. Sarebbe

opportuno prevedere meccanismi incentivanti la dismissione di questa attività. Lamenta che le sale giochi aperte negli ultimi anni nelle città hanno distrutto il tessuto commerciale e produttivo di molti centri storici. Nel prossimo futuro è prevedibile la chiusura di molte sale per effetto delle nuove disposizioni in esame e anche in relazione al fatto che il gioco d'azzardo è ormai effettuato *online*. Ritiene che si dovrà recuperare e restituire alle comunità il tessuto produttivo devastato dall'incontrollata diffusione delle sale giochi.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la normativa in esame richiama per molti aspetti quella relativa al divieto di fumo che ha imposto agli esercizi commerciali di avere locali idonei per fumatori, in caso contrario il divieto vale senza eccezione alcuna. Ritiene che, in questo caso, a fronte di un cambiamento della normativa anche il fornitore deve essere responsabile e non pretendere penali in caso di rescissione del contratto.

Lorenzo BASSO (PD) osserva che, dal punto di vista normativo, non è possibile applicare il modello della cosiddetta legge Sirchia al provvedimento in esame. Nel caso dei fumatori l'infrazione del divieto è infatti responsabilità del singolo, mentre la presenza della macchina da gioco in una situazione non più consentita è responsabilità del gestore dell'attività.

Daniele MONTRONI (PD), ribadisce l'esigenza di porre un'attenzione particolare per le attività che non riescono ad adeguarsi alle nuove norme per vincoli strutturali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione X,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

sottolineato il rilievo delle disposizioni complessivamente introdotte dal Titolo I concernente misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23), dal Titolo II concernente interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28), dal Titolo III concernente misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37), dal Titolo IV concernente misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54);

rammentato che le motivazioni in premessa del decreto-legge ravvisano la straordinaria necessità ed urgenza delle suddette disposizioni nelle esigenze di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e di migliorare l'organizzazione amministrativa di Stato ed enti pubblici, perseguendo processi di semplificazione per l'accesso di cittadini ed imprese ai servizi delle pubbliche amministrazioni; di assicurare più elevati livelli di certezza giuridica, di correttezza e di trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche in riferimento ai lavori ed alle opere necessari allo svolgimento di Expo 2015; di sospendere i processi di informa-

tizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed il migliore assetto degli uffici giudiziari allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione organizzativa e tecnologica;

evidenziato, dunque, il concorso degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni recate dal provvedimento al miglioramento complessivo della produttività e della competitività del sistema-Paese e, in specie, alla costruzione di un più collaborativo tessuto di relazioni tra funzione pubblica ed attività d'impresa, anche in coerenza con i principi dello *Small Business Act* adottato dall'Unione europea nel 2008, della sua direttiva italiana di attuazione del 2010 e dello Statuto delle imprese recato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in riferimento all'articolo 28 recante « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », premesso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire, detratta una quota calcolata in

base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema; rammentato che dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro; sottolineato che – secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere – la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013; sottolineato altresì che elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro; segnalato, ancora, l'impatto del dimezzamento del diritto camerale sulle stesse competenze di legge (dalla tenuta del Registro delle imprese alle funzioni SUAP delegate da oltre 3.200 enti comunali alla piattaforma telematica camerale, dai compiti di regolazione del mercato e di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla gestione delle Borse merci, dalle competenze in materia ambientale e di proprietà industriale alle funzioni sanzionatorie); rimarcato che,

dunque, il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale; doverosamente rammentate anche le ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità) della decurtazione del diritto camerale; ritenuto che vadano pertanto riviste le disposizioni recate dall'articolo 28 in materia di « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », prevedendo un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale – evitando così l'impatto di riduzioni lineari che compromettano tenuta e qualità dei servizi fin qui resi a pubbliche amministrazioni, imprese e territori e determinino negative ricadute occupazionali – provveda la Commissione I a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 28 con la seguente: « 1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 ».

2) in riferimento all'articolo 22 recante, ai commi 9 e 10, norme in materia di accorpamento delle sedi delle Autorità indipendenti e, al comma 12, norme in materia di attribuzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provveda la Commissione I ad invitare il Governo – fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici, di valorizzazione del patrimonio pubblico e di conseguimento di importanti economie di spesa – ad affrontare i temi accennati

nell'ambito di specifico ed organico provvedimento, che tenga anche conto delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 18 recante, ai commi 1 e 2, norme in materia di soppressione delle sezioni staccate di TAR, valuti la Commissione I la congruità del termine ultimo del 15 settembre 2014 – previsto, al comma 1, per l'emanazione del DPCM di individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie – con la decorrenza dal 1 ottobre 2014 della suddetta soppressione – fatta salvaguardia per la sola sezione autonoma della Provincia di Bolzano – e, più in generale, impatto e sostenibilità complessivi di una simile scelta organizzativa;

b) in riferimento all'articolo 22 recante norme in materia di « Razionalizzazione delle autorità indipendenti » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 2 con cui si introduce, per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, il divieto, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, precisando, però, che tale divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, nonché in considerazione delle disposizioni di cui al comma 3 con cui si estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – anche in tal caso con l'esclusione dei dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati esclusivamente responsabili di uffici di supporto – il regime delle incompatibilità successive già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, valuti la Commissione I l'opportu-

nità di una più puntuale individuazione di detti « uffici di supporto », in considerazione della eterogeneità dei regolamenti organizzativi interni delle autorità;

c) in riferimento all'articolo 23 recante « Interventi urgenti di riforma delle province e delle città metropolitane » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che procedono a modifiche della legge n. 56/2014 (articolo 1, comma 49), riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015, prevedendo ora che il subentro della regione Lombardia riguardi anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società e stabilendo che, entro il 30 giugno 2014, siano eseguiti gli adempimenti societari necessari, valuti la Commissione I la congruità del termine rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione, nonché rispetto al termine ordinario del 18 maggio 2014 entro cui, ai sensi della legge n. 56/2014, sono definite – con decreto del Ministro per gli affari regionali da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti – le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento in esenzione fiscale alla regione Lombardia;

d) in riferimento all'articolo 24 recante norme in materia di « Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard », valuti la Commissione I la relazione ed il coordinamento tra l'Agenda per la semplificazione amministrativa per il triennio 2015-2017 – prevista, al comma 1, quale atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, deve approvare entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza Unificata – e l'introduzione a

regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale, di cui all'articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, di cui il Senato ha avviato l'esame;

e) in riferimento all'articolo 28 ed alla condizione del presente parere di cui al punto 1), valuti la Commissione I l'opportunità di integrare la riformulazione del comma 1 dell'articolo, introducendo un ulteriore comma che preveda, per servizi e attività camerali non coperti dal diritto annuale, l'applicazione di tariffe e diritti di segreteria a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente formulazione: «2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti».

f) in riferimento all'articolo 29 recante «Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa», valuti la Commissione I l'effettivo impatto – in termini di numero di domande e di possibili, conseguenti rallentamenti – dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 1, dell'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose alle *white list* tenute dalle prefetture, nonché i tempi previsti per la piena operatività della Banca dati antimafia, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

g) in riferimento all'articolo 32 recante «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione», valuti la Commissione I l'adequazione della attuale formulazione del comma 1, che sembrerebbe affidare ad autorità amministrative – il Presidente dell'ANAC e, poi, il Prefetto – la valutazione circa la «presenza di fatti gravi ed accertati» da cui discende la possibilità di intimare all'impresa il rinnovo degli organi

sociali o di assumere il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea – «considerata di pubblica utilità», ai sensi del comma 4 – «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale» e con «durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto»;

h) in riferimento all'articolo 35 recante «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo», valuti la Commissione I l'opportunità di precisare tanto la tipologia delle operazioni economiche e finanziarie vietate alle pubbliche amministrazioni, quanto delle società o enti esteri in argomento, nonché – stante il carattere transitorio della disposizione – l'opportunità di accelerare il processo di recepimento delle direttive di riforma del settore degli appalti e delle concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

i) in riferimento all'articolo 37 recante norme in materia di «Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera», valuti la Commissione I l'impatto dell'obbligo di trasmissione alla suddetta ANAC – entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante – di talune tipologie di varianti in corso d'opera, rammentando che, ogni anno, risulterebbe interessata da varianti in corso d'opera circa la metà delle 16.000 gare per lavori, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

j) in riferimento all'articolo 39 recante «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», valuti la Commissione I l'opportunità di chiarire: le «irregolarità non essenziali» e le «dichiarazioni non indispensabili» per la cui mancanza o incompletezza la stazione appaltante non richiede regolarizzazione e non applica sanzione; l'opportunità del

coordinamento tra la sanzione pecuniaria recata al comma 1 a carico del concorrente in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate e quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice; la congruità del termine di regolarizzazione di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;

k) in riferimento all'articolo 53 recante « Norma di copertura finanziaria »,

valuti la Commissione I l'opportunità del rinvio di eventuali aumenti del contributo unificato nei procedimenti civili – ulteriori rispetto all'aumento generalizzato del 15 per cento circa disposto al comma 1 – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, laddove – in ragione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 – tale necessità dovesse emergere in sede di monitoraggio, e senza che ne vengano però normativamente indicati parametri e limiti.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

sottolineato il rilievo delle disposizioni complessivamente introdotte dal Titolo I concernente misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23), dal Titolo II concernente interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28), dal Titolo III concernente misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37), dal Titolo IV concernente misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54);

rammentato che le motivazioni in premessa del decreto-legge ravvisano la straordinaria necessità ed urgenza delle suddette disposizioni nelle esigenze di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e di migliorare l'organizzazione amministrativa di Stato ed enti pubblici, perseguendo processi di semplificazione per l'accesso di cittadini ed imprese ai servizi delle pubbliche amministrazioni; di assicurare più elevati livelli di certezza giuridica, di correttezza e di trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche in riferimento ai lavori ed alle opere necessari allo svolgimento di Expo 2015; di sospendere i processi di informa-

tizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed il migliore assetto degli uffici giudiziari allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione organizzativa e tecnologica;

evidenziato, dunque, il concorso degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni recate dal provvedimento al miglioramento complessivo della produttività e della competitività del sistema-Paese e, in specie, alla costruzione di un più collaborativo tessuto di relazioni tra funzione pubblica ed attività d'impresa, anche in coerenza con i principi dello *Small Business Act* adottato dall'Unione europea nel 2008, della sua direttiva italiana di attuazione del 2010 e dello Statuto delle imprese recato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in riferimento all'articolo 28 recante « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », premesso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto

a fornire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema; rammentato che dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro; sottolineato che – secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere – la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013; sottolineato altresì che elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro; segnalato, ancora, l'impatto del dimezzamento del diritto camerale sulle stesse competenze di legge (dalla tenuta del Registro delle imprese alle funzioni SUAP delegate da oltre 3.200 enti comunali alla piattaforma telematica camerale, dai compiti di regolazione del mercato e di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla gestione delle Borse merci, dalle competenze in materia ambientale e di proprietà industriale alle

funzioni sanzionatorie); rimarcato che, dunque, il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale; doverosamente rammentate anche le ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità) della decurtazione del diritto camerale; ritenuto che vadano pertanto riviste le disposizioni recate dall'articolo 28 in materia di « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », prevedendo un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi standard – evitando così l'impatto di riduzioni lineari che compromettano tenuta e qualità dei servizi fin qui resi a pubbliche amministrazioni, imprese e territori e determinino negative ricadute occupazionali – provveda la Commissione I a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 28 con la seguente: « 1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 ».

2) in riferimento all'articolo 22 recante, ai commi 9 e 10, norme in materia di accorpamento delle sedi delle Autorità indipendenti e, al comma 12, norme in materia di attribuzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provveda la Commissione I ad invitare il Governo – fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici, di valorizzazione del patrimonio pubblico e di con-

seguimento di importanti economie di spesa – ad affrontare i temi accennati nell'ambito di specifico ed organico provvedimento, che tenga anche conto del necessario coordinamento con il quadro normativo europeo, nonché delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 18 recante, ai commi 1 e 2, norme in materia di soppressione delle sezioni staccate di TAR, valuti la Commissione I la profondità dell'impatto e la sostenibilità complessiva di una simile scelta organizzativa nonché la congruità del termine ultimo del 15 settembre 2014 – previsto, al comma 1, per l'emanazione del DPCM di individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie – con la decorrenza dal 1 ottobre 2014 della suddetta soppressione – fatta salvaguardia per la sola sezione autonoma della Provincia di Bolzano;

b) in riferimento all'articolo 22 recante norme in materia di « Razionalizzazione delle autorità indipendenti » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 2 con cui si introduce, per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, il divieto, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, precisando, però, che tale divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, nonché in considerazione delle disposizioni di cui al comma 3 con cui si estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – anche in tal caso con l'esclusione dei dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati esclusivamente respon-

sabili di uffici di supporto – il regime delle incompatibilità successive già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, valuti la Commissione I l'opportunità di una più puntuale individuazione di detti « uffici di supporto », in considerazione della eterogeneità dei regolamenti organizzativi interni delle autorità, considerando comunque incompatibili uffici aventi attività di diretta interlocuzione con i regolati;

c) in riferimento all'articolo 23 recante « Interventi urgenti di riforma delle province e delle città metropolitane » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che procedono a modifiche della legge n. 56/2014 (articolo 1, comma 49), riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015, prevedendo ora che il subentro della regione Lombardia riguardi anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società e stabilendo che, entro il 30 giugno 2014, siano eseguiti gli adempimenti societari necessari, valuti la Commissione I la congruità del termine rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione, nonché rispetto al termine ordinario del 18 maggio 2014 entro cui, ai sensi della legge n. 56/2014, sono definite – con decreto del Ministro per gli affari regionali da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti – le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento in esenzione fiscale alla regione Lombardia;

d) in riferimento all'articolo 24 recante norme in materia di « Agenda della semplificazione amministrativa e moduli *standard* », valuti la Commissione I la relazione ed il coordinamento tra l'Agenda per la semplificazione amministrativa per

il triennio 2015-2017 – prevista, al comma 1, quale atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, deve approvare entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza Unificata – e l'introduzione a regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale, di cui all'articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, di cui il Senato ha avviato l'esame;

e) in riferimento all'articolo 28 ed alla condizione del presente parere di cui al punto 1), valuti la Commissione I l'opportunità di integrare la riformulazione del comma 1 dell'articolo, introducendo un ulteriore comma che preveda, per servizi e attività camerali non coperti dal diritto annuale, l'applicazione di tariffe e diritti di segreteria a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente formulazione: «*2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti*».

f) in riferimento all'articolo 29 recante «Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa», valuti la Commissione I l'effettivo impatto – in termini di numero di domande e di possibili, conseguenti rallentamenti – dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 1, dell'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose alle *white list* tenute dalle prefetture, nonché i tempi previsti per la piena operatività della Banca dati antimafia, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

g) in riferimento all'articolo 32 recante «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corru-

zione», valuti la Commissione I l'adeguatezza della attuale formulazione del comma 1, che sembrerebbe affidare ad autorità amministrative – il Presidente dell'ANAC e, poi, il Prefetto – la valutazione circa la «presenza di fatti gravi ed accertati» da cui discende la possibilità di intimare all'impresa il rinnovo degli organi sociali o di assumere il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea – «considerata di pubblica utilità», ai sensi del comma 4 – «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale» e con «durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto»;

h) in riferimento all'articolo 35 recante «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo», valuti la Commissione I l'opportunità di precisare tanto la tipologia delle operazioni economiche e finanziarie vietate alle pubbliche amministrazioni, quanto delle società o enti esteri in argomento, nonché – stante il carattere transitorio della disposizione – l'opportunità di accelerare il processo di recepimento delle direttive di riforma del settore degli appalti e delle concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

i) in riferimento all'articolo 37 recante norme in materia di «Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera», valuti la Commissione I l'impatto dell'obbligo di trasmissione alla suddetta ANAC – entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante – di talune tipologie di varianti in corso d'opera, rammentando che, ogni anno, risulterebbe interessata da varianti in corso d'opera circa la metà delle 16.000 gare per lavori, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

j) in riferimento all'articolo 39 recante «Semplificazione degli oneri formali

nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», valuti la Commissione I l'opportunità di chiarire: le « irregolarità non essenziali » e le « dichiarazioni non indispensabili » per la cui mancanza o incompletezza la stazione appaltante non richiede regolarizzazione e non applica sanzione; l'opportunità del coordinamento tra la sanzione pecuniaria recata al comma 1 a carico del concorrente in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate e quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice; la congruità del termine di regolarizzazione

di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;

k) in riferimento all'articolo 53 recante « Norma di copertura finanziaria », valuti la Commissione I l'opportunità del rinvio di eventuali aumenti del contributo unificato nei procedimenti civili – ulteriori rispetto all'aumento generalizzato del 15 per cento circa disposto al comma 1 – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, laddove – in ragione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 – tale necessità dovesse emergere in sede di monitoraggio, e senza che ne vengano però normativamente indicati parametri e limiti.